



Corte di Appello di Catanzaro
UFFICIO DEL PERSONALE

tel. 0961/885220 – fax 0961/723786

Prot. N. 8232

Catanzaro, 17-7-2015

Al Tribunale di :

✓ Castrovillari, Catanzaro, ~~Cosenza~~, ~~Crotone~~
✓ Paola, ~~Vibo Valentia~~, ~~Lamezia Terme~~,

Tribunale per i Minorenni di ✓
Catanzaro

Oggetto: art.13, comma 1 quater -D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002, versamento di un importo pari al contributo unificato nelle ipotesi di impugnazione dichiarata inammissibile o respinta dal magistrato.

Si trasmette la nota prot.100201.U dell'8.07.2015 della Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I, riguardante l'oggetto, per opportuna conoscenza.

Il Dirigente
(Dr.Rocco Barillari)



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO



N. Prot. 138 I

Catanzaro, 13/7/2015

**Ai sigg. direttori responsabili
della unità operative
SEDE**

**Oggetto: art.13, comma 1 quater - D.PR. n.115 del 30 maggio 2002,
versamento di un importo pari al contributo unificato nell'ipotesi di
impugnazione dichiarata inammissibile o respinta dal magistrato.**

Si trasmette la circolare allegata del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Ufficio I per opportuna conoscenza.

**Il Dirigente
Dr. Rocco Barillari**



07902300667	
CORTE DI APPELLO - CATANZARO	
N. 8108	8 LUG 2015
FOR	CC
Funzione	Macroattività
Attività	
Fascicolo	Settofascicolo

Dot. Pignone - Seg. Personale

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851
Ufficio I

Prot.

Roma, 6 LUG. 2015.

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Roma

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Roma



m_dg.DAG.08/07/2015.0100201.U

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

Alla Società Equitalia Giustizia s.p.a.
Roma

E p.c.

Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
Roma

Oggetto: art. 13, comma 1-quater- D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, versamento di un importo pari al contributo unificato nelle ipotesi di impugnazione dichiarata inammissibile o respinta dal magistrato.

L'articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ha introdotto il comma "1-quater", all'articolo 13 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, D.P.R. n. 115/2002.

Tale comma prevede che *"quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso"*.

La norma in esame ha dato luogo a diversi quesiti posti sia dagli uffici giudiziari che dalla società Equitalia Giustizia s.p.a., incaricata, in forza della Convenzione stipulata con il Ministero della

Giustizia, della riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie previste dal D.P.R. n. 115/2002, che possono essere schematizzati secondo l'elencazione di seguito riportata.

1) Natura giuridica dell'importo previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

E' stato chiesto di individuare la modalità di riscossione da seguire per il recupero dell'importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater- D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

E' opportuno rammentare che la riscossione dell'importo previsto dalla norma sopra richiamata, può essere attivata solo quando il magistrato, nel respingere l'impugnazione o dichiarandola inammissibile od improcedibile, "*dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti*" che giustificano il pagamento di un ulteriore importo, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.

Dalla lettura dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 228/2012, appare evidente l'intento sanzionatorio della norma in esame, tuttavia, la sua collocazione sistematica all'interno del Testo Unico sulle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, e, precisamente, all'art. 13, e l'espressione utilizzata dal legislatore, non consentono di equiparare *tout court* l'importo previsto dal comma 1-quater ad una pena pecuniaria.

Da un lato, infatti, la norma in parola è inserita nell'articolo che disciplina gli importi dovuti a titolo di contributo unificato; dall'altro, si limita ad affermare che l'inammissibilità dell'impugnazione, così come il suo integrale rigetto, determinano la condanna al versamento di un importo "*a titolo di contributo unificato*", diversamente da quanto avviene per i casi analoghi disciplinati dal codice di procedura civile in cui il legislatore, quando ha ritenuto di irrogare tale sanzione, ha espressamente utilizzato il termine "pena pecuniaria" (cfr. a titolo esemplificativo artt. 255 e 283 c.p.c.).

E considerato che il contributo unificato riveste pacificamente natura di tributo, pari è a dirsi per l'importo previsto dall'art. 13 comma 1-quater, che mutua dal contributo unificato la relativa disciplina, a partire dalla sua quantificazione, e ciò vale a prescindere dalla finalità cui risulta sotteso.

In tal senso si è peraltro espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9938 dell'8 maggio 2014, laddove ha affermato che, "*il contributo unificato, come precisato da queste Sezioni Unite con sentenza n. 9840 del 5 maggio 2011, sulla scia di quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 73 del 2005, ha natura tributaria e tale natura conserva anche relativamente al raddoppio, previsto dal citato art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 che ha*

introdotto il comma 1 quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, atteso che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova norma non vale certamente a modificarne la sostanziale natura di tributo”.

Sulla base di tali considerazioni questa Direzione Generale, conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, ritiene che le norme da applicare alla riscossione dell'importo previsto dall'articolo 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, siano quelle previste per il recupero del contributo unificato e precisamente gli articoli 16 e 248 del citato Testo Unico.

Si precisa inoltre che, in attesa che la Commissione Paritetica, ai sensi dell'art. 4, lettera d) della Convenzione stipulata con la società Equitalia Giustizia s.p.a., deliberi la modifica del modello *A1* allegato alla Convenzione stessa, gli uffici giudiziari aggiungeranno, al punto 2) del citato modello *A1*, l'indicazione “importo ex art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002”.

La società Equitalia Giustizia s.p.a. procederà al recupero secondo le modalità e con l'osservanza delle norme previste per la riscossione del contributo unificato.

Si evidenzia, infine, che è in corso di valutazione la possibilità di assegnare a tale importo un autonomo codice tributo da utilizzare in fase di riscossione, previa la necessaria interlocuzione con il MEF.

Nelle more, la riscossione dovrà essere attivata con il codice esattoriale previsto per il contributo unificato.

2) Giudizi di impugnazione in cui parte soccombente è l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito delle spese processuali.

Gli uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla riscossione quando il provvedimento del magistrato che dispone il pagamento dell'importo in esame deve essere eseguito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa, da norme di legge, alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico.

Con riferimento a tale particolare ipotesi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9938 dell'8 maggio 2014, hanno evidenziato che “è principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l'obbligo non sorge”.

Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, in tale particolare ipotesi, nel provvedimento giurisdizionale “non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo

dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”.

L'indicazione contenuta nella sentenza sopra richiamata fa ritenere che, nel caso in esame e da un punto di vista strettamente giurisdizionale, non vi sarebbero i presupposti per disporre il pagamento dell'importo previsto dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 a carico della pubblica amministrazione.

Tuttavia, se il magistrato dovesse irrogare il pagamento in esame, l'ufficio non potrà attivare la procedura di riscossione proprio in forza del principio generale dell'assetto tributario dello Stato, così come esplicitato dalla Suprema Corte nella richiamata sentenza n. 9938 dell'8 maggio 2014.

Poiché l'applicazione della norma in esame involge problemi interpretativi di natura giurisdizionale, per poi esplicitare i suoi effetti sulle attività di esclusiva competenza della cancelleria, questa Direzione Generale riterrebbe utile che ciascun Presidente di Corte di Appello, portasse a conoscenza dei magistrati del proprio distretto, le valutazioni espresse dalla Suprema Corte di Cassazione in merito alla sussistenza dei presupposti, di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002, per le impugnazioni promosse dalla pubblica amministrazione, ammessa, da norme di legge, alla prenotazione a debito.

3) Ipotesi particolari

Alcuni Presidenti di Corte di Appello hanno chiesto se il magistrato debba o meno irrogare il pagamento previsto dall'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002, quando l'impugnazione riguarda particolari ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo unificato (es. materia lavoro e previdenza la cui esenzione è strettamente soggettiva in quanto basata sulla posizione reddituale del ricorrente) o, ancora, quando l'importo è posto a carico di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Come già rilevato, questo ufficio ha piena consapevolezza che l'applicazione della norma in esame attiene a questione prettamente giurisdizionale, essendo rimessa alla esclusiva valutazione interpretativa dell'autorità giudiziaria.

Cionondimeno, tenendo presente l'esigenza di riscontro manifestata dagli uffici rispetto ai quesiti volti a verificare se la cancelleria debba mettere in esecuzione il provvedimento del magistrato anche quando l'importo sia irrogato nelle ipotesi di esenzione sopra delineate e nel caso di parte ammessa al gratuito patrocinio, si ritiene opportuno precisare che - salvo quanto espressamente specificato al punto 2) della presente nota in merito alla riscossione dell'importo previsto dall'art.

13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, nei confronti della parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito - gli uffici giudiziari dovranno dare sempre esecuzione al provvedimento del magistrato che, nel definire il procedimento di impugnazione, ritenga di dovere irrogare il pagamento in esame.

Si rammenta, infine, agli uffici giudiziari che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento, ai sensi del citato art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002, ultima parte.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti
